

PENALE TRIBUTARIO

Con pagamento del debito confisca possibile ma ad effetti condizionati

di Angelo Ginex

La **confisca** diretta o per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o prezzo del reato tributario può essere adottata **anche in presenza** di un impegno con l'Amministrazione finanziaria per il **pagamento del debito d'imposta**, ma resta **improduttiva di effetti** sino a che non si verifica l'evento futuro e incerto dell'inadempimento dell'accordo. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con **ordinanza n. 50157 del 07.11.2018**.

La vicenda trae origine dalla contestazione di **imposte evase**, la quale si concludeva con la sottoscrizione di tre accordi conciliativi con l'Agenzia delle entrate. In sede penale, invece, veniva disposto un **sequestro preventivo** finalizzato alla **confisca ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000**, il quale era oggetto di **istanza di riduzione** per una somma pari alla differenza tra la maggior imposta evasa contestata e quella definita con l'Amministrazione finanziaria.

Avverso l'ordinanza di rigetto del gip veniva proposto appello cautelare presso il Tribunale del riesame, il quale procedeva a confermare quanto disposto dal primo giudice, sul rilievo che la **riduzione del sequestro** potesse avvenire **solo a fronte dell'effettivo pagamento delle imposte**, da corrispondersi come da accordo conciliativo.

Inoltre, il giudice del riesame riteneva che, attesa l'autonomia tra il processo penale e quello amministrativo sancita dall'[articolo 20 D.Lgs. 74/2000](#), **il giudice penale non fosse vincolato dagli accertamenti effettuati in sede amministrativa**, ma che spettasse a lui il compito di determinare l'imposta evasa.

Detto provvedimento di rigetto era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge ai sensi dell'[articolo 606, comma 1, lett. b\) c.p.p.](#), giusta esistenza di un **accordo conciliativo** tra il reo e l'Amministrazione finanziaria teso ad estinguere il debito tributario.

In particolare, stando alle doglianze dei ricorrenti, il giudice del riesame non avrebbe considerato la censura secondo cui **non si potrebbe confiscare una somma di denaro eccedente l'accordo concluso con l'Amministrazione finanziaria**.

Infatti, se è vero che il giudice penale non è vincolato alle risultanze della procedura amministrativa o del processo tributario, potendo accettare autonomamente l'importo evaso, è altrettanto vero che se ritiene di discostarvisi deve motivarlo.

I Supremi giudici, accogliendo il ricorso dei destinatari della misura cautelare, hanno nel merito ribadito i **rapporti tra la confisca**, di cui all'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#), e le procedure per la definizione del debito fiscale.

Più precisamente, seguendo dei precedenti giurisprudenziali, essi hanno chiarito che la disposizione secondo cui la misura ablatoria della **confisca**, disciplinata dall'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#), non opera per la parte che il contribuente si obbliga a versare deve essere intesa nel senso che essa **può essere certamente disposta** anche in caso di assunzione di un impegno di pagamento del debito tributario, ma **la sua efficacia è differita e condizionata** all'eventuale mancato pagamento del debito (cfr. *ex multis* Cass., **sentenza n. 42470/2016**; Cass., **sentenza n. 5728/2016**).

Invero, la locuzione “non opera” non deve essere interpretata in senso ostativo all’adozione della misura perpetua, ma nel senso che **essa non dispiega i suoi effetti** relativamente al debito garantito mediante accordo **sino al momento in cui è accertato l’inadempimento** dell'estinzione del debito.

Corollario di quest’assunto è che, laddove si ammettesse una misura ablatoria produttiva di effetti anche in presenza di una garanzia di assolvimento del debito tributario, si assisterebbe ad un’**illegittima duplicazione sanzionatoria**.

Da ultimo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, attesa l’esistenza di un **doppio binario** tra il processo tributario e quello penale, quest’ultimo giudice può pacificamente discostarsi dagli accertamenti effettuati dal primo, potendo determinare in autonomia l’ammontare dell’imposta evasa.

Tuttavia, nell’esercizio di tale autonomo potere egli è tenuto a **motivare esaustivamente** il discostamento dalle risultanze degli accordi conciliativi. Ne deriva che occorre attribuire rilevanza alla **quantificazione** del profitto del reato operata in sede conciliativa, ma **il giudice penale può discostarsi da essa mediante congrua motivazione**, accertando un diverso importo.

Nel caso in rassegna, però, il giudice del riesame non ha addotto **alcuna motivazione** al discostamento e ciò ha condotto alla **cassazione** del provvedimento, con rinvio al Tribunale del riesame, per una nuova valutazione.

Seminario di specializzazione

**IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE,
FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)